



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2014**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- A** normativa applicabile
- B** prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere
- C** elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- D** modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale
della Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio provveditorato e servizi generali

Sommario

Premessa	5
La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali	
Formazione delle candidature	
Elettorato passivo.....	7
Requisiti della candidatura.....	7
Divieto di terzo mandato.....	7
Incandidabilità e ineleggibilità.....	7
Incompatibilità.....	8
Formazione delle liste dei candidati	8
Quote di genere.....	9
Dichiarazione di presentazione delle candidature.....	10
Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature.....	11
Contrassegno e denominazione della lista	11
Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale	11
Delegati di lista.....	11
Sottoscrittori	12
Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.....	13
Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.....	13
Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	14
Dichiarazioni di accettazione della candidatura.....	14
Dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità	15
Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista.....	15
Programma amministrativo.....	15
Contrassegno della lista	15
Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno.....	16
Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea.....	17
Casi particolari	
Rinuncia alla candidatura.....	18
Decesso di un candidato consigliere.....	18
Autenticazioni	
Soggetti competenti	19
Contenuto dell'autenticazione.....	19
Modalità.....	20
Deposito delle candidature	
Soggetti competenti	21
Termini per il deposito.....	21
Compiti della segreteria del comune	21
L'esame e l'ammissione delle candidature	
Organo competente e termini	
Commissione elettorale circondariale.....	23
Termini.....	23
Esame delle candidature	24
Controllo della data e dell'ora di presentazione.....	24
Controllo della dichiarazione di presentazione.....	24
Esame della candidatura alla carica di sindaco	25

Controllo delle dichiarazioni di collegamento	25
Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali	25
Esame delle candidature alla carica di consigliere comunale	26
Controllo finale delle candidature e dei collegamenti	28
Esame dei contrassegni	28
Decisioni finali e operazioni di sorteggio	
Decisioni finali	29
Operazioni di sorteggio	29
Comunicazione delle decisioni	29
Adempimenti in caso di ballottaggio	
Ulteriori collegamenti	31
Operazioni della Commissione elettorale circondariale	31
Impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione di liste e di candidati	
Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo	32
Note	33
Allegato A	
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	36
Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235	
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190	41
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	
Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190	47
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19	
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali	51
Allegato B	
Prospetto per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere	64
Allegato C	
Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature	67
Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti	69
Allegato D	
Modelli	70

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è disciplinata dalla recente legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*), che riunisce in un unico testo normativo tutte le disposizioni concernenti le elezioni comunali e introduce un'importante novità concernente il **rispetto delle quote di genere nella formazione delle candidature**.

In particolare, la legge regionale 19/2013 prevede che:

- nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi;
- nei comuni con **più di 5.000 abitanti**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi**, con il medesimo arrotondamento all'unità superiore.

Pertanto, fermo restando che non è ammessa la presentazione di una lista contenente candidati appartenenti ad un unico genere, nella formazione delle liste si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nell'Allegato B - *prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere*.

Si ricorda inoltre che con norma transitoria contenuta nella legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2, è stato previsto che qualora, come già indicato dalla Giunta regionale, per le **elezioni comunali del 2014** venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio 2014, **le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate**, in deroga a quanto prevede l'articolo 31 della legge regionale 19/2013, **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 41° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 40° giorno precedenti la data delle elezioni**.

Infine, si ricorda che nelle elezioni comunali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia è ammesso all'elettorato attivo e passivo.

AVVERTENZA

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

I modelli sono scaricabili dal sito “Sistema delle autonomie locali” all’indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione “Elezioni – Elezioni amministrative 2014 – Presentazione e ammissione delle candidature”.

La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione. ¹

I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica possono candidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di sindaco, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. ²

Gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre all'Italia, sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Requisiti della candidatura

Nel formare le candidature si deve innanzitutto tenere presente che:

- nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni; ³
- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune; ⁴
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni si svolgano nella stessa data. ⁵

Divieto di terzo mandato

Per quanto riguarda la candidatura alla carica di sindaco, chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune. È fatta salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁶

Per il computo dei mandati, si tiene conto di quelli precedenti ed in corso al 12 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 19/2013.

Incandidabilità e ineleggibilità

Non può candidarsi alla carica di sindaco e di consigliere comunale chi ha riportato condanne definitive o ha patteggiato la pena per determinate fattispecie di reato. L'eventuale elezione

di chi si trova in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla.⁷

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti dei soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale.⁸ Chi si trova in una causa di ineleggibilità, per potersi candidare deve rimuoverla nei termini e con le modalità previste dalla legge.

In generale, sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale, i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni. Questa causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.⁹

Incompatibilità

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.¹⁰ Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato.¹¹

La legge prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità con le cariche di sindaco e di consigliere comunale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale.¹²

Le disposizioni di legge relative alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni comunali sono riportate nell'Allegato A.

Formazione delle liste dei candidati

La candidatura alla carica di sindaco viene presentata insieme alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati.¹³ Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.¹⁴

Comuni:	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA	
		MINIMO	MASSIMO
sino a 3.000 abitanti	12	8	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	11	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	13	20
superiore a 15.000 abitanti non capoluogo di provincia	24	16	24
capoluogo di provincia	40	27	40

Quote di genere

La legge regionale 19/2013 ha introdotto, **per tutti i comuni** del Friuli Venezia Giulia, alcune misure volte a favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni comunali. In occasione della formazione delle liste dei candidati occorre quindi tenere presente che:

- nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti** in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi;¹⁵
- nei comuni con popolazione **superiore a 5.000 abitanti** in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.¹⁶

All'interno della lista i nomi dei candidati non devono seguire alcuna particolare prescrizione in ordine all'alternanza fra generi diversi, per cui i loro nominativi potranno essere elencati indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro genere.

Qualora la previsione della rappresentanza di genere non venga rispettata, la Commissione elettorale circondariale, competente all'esame e all'ammissione delle candidature, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente alla quota prevista, procedendo dall'ultimo della lista.¹⁷

Qualora per effetto delle cancellazioni il numero complessivo dei candidati compresi nella lista risulti inferiore al minimo prescritto, la Commissione esclude la lista.¹⁸ Ne consegue pertanto che **non è ammessa la presentazione di una lista contenente candidati appartenenti ad un unico genere.**

Nell'Allegato **B** sono riportati i prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale si effettua mediante il deposito presso la segreteria del comune della dichiarazione di presentazione e dei relativi allegati. ¹⁹

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Il numero minimo e massimo dei sottoscrittori varia in relazione alla popolazione del comune, come illustra il prospetto di seguito riportato: ²⁰

Sottoscrittori nei comuni:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA	
	MINIMO	MASSIMO
fino a 999 abitanti	10	20
da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
superiore a 100.000 abitanti	350	700

Per la dichiarazione di presentazione delle candidature può essere utilizzato il **modello** di cui all'**Allegato n. 1 (Atto principale)**, predisposto per contenere un numero limitato di sottoscrizioni. Quando il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è superiore, devono essere utilizzati anche i **modelli** di cui all'**Allegato n. 1-bis (Atto separato)**, nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni richieste dalla legge. ²¹

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2014 – Presentazione e ammissione delle candidature".

I **modelli nn. 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, **devono essere stampati in formato A3**, fronte-retro, così da formare un unico documento.

Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione della lista. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista (Consiglio di Stato, V Sezione 10 maggio 1999, n. 535 e 6 aprile 2007, n. 1553).

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere le seguenti indicazioni essenziali: ²²

Contrassegno e denominazione della lista

Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione e da un contrassegno. Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono e nelle dimensioni sufficienti a renderlo riconoscibile.

Oltre ad essere riprodotto, il contrassegno deve essere anche descritto. La descrizione deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) sia nell'atto principale che in quello separato.

Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale

Deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Per i candidati cittadini dell'Unione europea è opportuno che venga indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Delegati di lista

Deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di un delegato effettivo e di un eventuale delegato supplente. I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche sottoscrittori o candidati.

I delegati svolgono i seguenti compiti: ²³

- rendono la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco;
- possono presentare osservazioni alla Commissione elettorale circondariale in relazione alle liste contestate o modificate; ²⁴
- assistono alle operazioni di sorteggio;
- designano i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione, ufficio competente alle operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Le funzioni attribuite ai delegati di lista sono svolte dal delegato effettivo o, in caso di impedimento, dal delegato supplente oppure congiuntamente da entrambi i delegati.

I rappresentanti di lista tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nel corso delle operazioni di votazione e scrutinio.

I rappresentanti di lista tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nel corso delle operazioni di votazione e scrutinio.

Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, i rappresentanti assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni e contestazioni.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013).

Per ciascun ufficio possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata dai delegati in forma scritta con dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

La designazione **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013):

- **alla segreteria del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- **al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti **presso l'Adunanza dei presidenti** sono consegnate **alla segreteria del comune** entro le **ore 12.00 del giorno della votazione**.

Sottoscrittori

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione elettorale. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto un verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.²⁵

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.²⁶ I sottoscrittori **non** possono essere **candidati** della lista che sottoscrivono.²⁷ Possono però sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono **nulle se anteriori al 90° giorno** precedente il termine finale per la presentazione delle candidature.²⁸

Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232 e sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 16 aprile 2012, n. 2178). In particolare, ai fini della certificazione della iscrizione nelle liste elettorali, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R.;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del medesimo d.P.R..

Inoltre, non si ritiene applicabile al procedimento elettorale la normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Infine, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle consultazioni elettorali.

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:²⁹

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.³⁰

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza riguardante le elezioni regionali, ha stabilito che è legittima l'esclusione di una lista per mancanza dei certificati elettorali dei sottoscrittori, in presenza di una norma che statuisce l'obbligo di presentazione dei certificati entro un'ora prestabilita (Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2013, n. 5219).

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

I certificati sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.³⁰

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di **sindaco**, oltre ad accettare la candidatura, deve dichiarare:

- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentiti;³¹
- di non avere accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;³²
- di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;³³
- di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;³⁴
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.³⁵

Se il candidato alla carica di sindaco è collegato con più liste, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascuna lista con la quale è collegato.

Ciascun candidato alla carica di **consigliere**, oltre ad accettare la candidatura, deve dichiarare:

- di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;³⁶
- di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;³⁷
- di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.³⁸

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152).

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.³⁹

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura possono essere utilizzati i **modelli** di cui agli **Allegati n. 2** (Sindaco) e **n. 3** (Consigliere).

Dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

Ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.⁴⁰

La dichiarazione sostitutiva (**modello** di cui all'**Allegato n. 3-bis**) **non** necessita dell'**autenticazione della firma** del dichiarante e non deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del candidato.⁴¹

Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista

La dichiarazione dei delegati deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di sindaco.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Per la dichiarazione di collegamento dei delegati di lista può essere utilizzato il **modello** di cui all'**Allegato n. 4**.

Programma amministrativo

Per quanto riguarda il programma amministrativo, dato che la legge non richiede un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale anche un programma generico. La legge, inoltre, non prevede che il programma debba essere sottoscritto (Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688).

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma amministrativo depositato dalle liste deve essere affisso all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma amministrativo da parte di una lista.⁴² Se ne deduce che la mancata presentazione del programma amministrativo non costituisce causa di esclusione di una lista.

Contrassegno della lista

Il contrassegno, presentato in triplice esemplare,⁴³ deve avere forma circolare con diametro di cm. 10 ed essere riprodotto su carta fotografica e stampato in modalità CMYK. Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio; inoltre è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Il contrassegno presentato: ⁴⁴

- non deve essere identico o confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore, se non è presentato da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013 prevede che i contrassegni sono riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di 2 cm.

Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda dunque il modello di contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, per il quale si richiede il formato di 10 cm, che è il più adatto alle operazioni di carattere tipografico necessarie per la predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno

La lista può essere contraddistinta con la denominazione e il contrassegno di un partito o gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

In questo caso la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. ⁴⁵ Tale dichiarazione è sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali. In questo caso alla dichiarazione viene allegata anche l'attestazione;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra, con atto autentificato dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**. In questo caso alla dichiarazione viene allegato anche l'atto di incarico.

La firma delle dichiarazioni sopra indicate deve essere autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Per la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno può essere utilizzato il **modello** di cui all'**Allegato n. 5**.

Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, i seguenti ulteriori documenti: ⁴⁶

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- se non sono ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di 5 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali.

Casi particolari

Rinuncia alla candidatura

L'accettazione della candidatura da parte del candidato non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può sempre rinunciare; in linea di principio, quindi, si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale produca effetti sulla composizione delle liste e ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, questa deve essere presentata dal candidato: ⁴⁷

- entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature;
- con una dichiarazione sottoscritta e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”;
- alla segreteria del comune.

L'atto di rinuncia alla candidatura dovrà, quindi, essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine sopraindicato, il candidato rimarrà compreso nella lista, potendo eventualmente astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione.

Infine, va ricordato che, se si intende integrare la lista con l'inserimento di un **nuovo nominativo**, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere **integralmente rinnovata**. ⁴⁸

Decesso di un candidato consigliere

Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva, in sede di esame ed ammissione delle candidature, né ai fini del computo del numero minimo di candidati presenti nella lista, né ai fini del rispetto della proporzione di rappresentanza di genere. ⁴⁹

Autenticazioni

Soggetti competenti

Le autenticazioni previste dalla legge nell'ambito del procedimento elettorale sono effettuate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: ⁵⁰

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune;
- consigliere regionale.

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Si tratta di semplice comunicazione non soggetta ad autorizzazione.

Contenuto dell'autenticazione

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione: ⁵¹

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;

- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto da ritenersi validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504).

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.⁵²

Modalità

I pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni:

- esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B;
- anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista;
- nel caso di organi politici comunali (sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri comunali) **il comune** di cui gli organi fanno parte deve essere **interessato alla consultazione per la quale si raccolgono le firme**. Ciò in conformità al parere n. 3457/13 del 26 luglio 2013, con il quale il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Prima, ha confermato alcune pronunce giurisprudenziali circa i limiti funzionali dell'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di consiglieri o assessori, precisando che "è da escludere che il potere certificativo possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di un comune, nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune";
- gli organi politici provinciali (presidenti della provincia, assessori provinciali, presidenti del consiglio provinciale, consiglieri provinciali) possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia (Consiglio di Stato, V sezione, 13 febbraio 2014, nn. 715, 716 e 717).

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Soggetti competenti

La dichiarazione di presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere depositata presso la segreteria del comune.⁵³ Il deposito può essere effettuato dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.

In ogni caso, la firma del soggetto che deposita i documenti non necessita di autenticazione (Consiglio di Stato, V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138).

Termini per il deposito

Per le elezioni comunali 2014, in vista del contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni europee, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, il deposito viene effettuato **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 41° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 40° giorno precedenti** la data delle elezioni.⁵⁴

La violazione del termine in questione implica l'esclusione della lista, a meno che il ritardo non sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione della lista non è causa idonea a giustificare l'esclusione.

Compiti della segreteria del comune

Per ogni lista depositata, la segreteria del comune:⁵⁵

- assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
- rilascia una ricevuta degli atti presentati (indicando il giorno e l'ora del deposito);
- trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine o incompleti.

La ricevuta è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in relazione alle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 marzo 2013, n. 210). Al fine di evitare contestazioni nel caso di documentazioni incomplete, la ricevuta deve indicare, oltre al giorno e all'ora di deposito, l'elenco dettagliato degli atti presentati.

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare nella ricevuta le irregolarità riscontrate.

È opportuno che il segretario prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione elettorale circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

I compiti che le norme elettorali attribuiscono al segretario sono svolti, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, dal soggetto titolato a svolgere le funzioni vicarie. Il Ministero dell'interno ha in più occasioni precisato che, allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, stante l'obiettivo impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura. Al di fuori delle richiamate ipotesi, pertanto, è da ritenersi che tale adempimento non possa essere delegato dal segretario ad un funzionario comunale (Cfr. Prefettura di Milano, circolare 19 aprile 2006, prot. n. 142/2006).

L'esame e l'ammissione delle candidature

Organo competente e termini

Commissione elettorale circondariale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale, nominata con decreto del presidente della Corte d'appello e costituita in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario.⁵⁶ La Commissione è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno nominato dal Prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale.⁵⁷

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono istituite le **Sottocommissioni elettorali circondariali** alle quali, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, possono essere attribuite le medesime competenze che la legge espressamente affida alle Commissioni, comprese quelle relative all'esame e ammissione delle candidature nelle elezioni comunali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e T.A.R. Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537), l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente deve valutare l'ammissibilità della lista sottoscritta, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

Termini

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione** delle candidature.⁵⁸ Per assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

Esame delle candidature

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature la Commissione elettorale circondariale compie le seguenti operazioni: ⁵⁹

Controllo della data e dell'ora di presentazione

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto, ossia entro le **ore 12.00 del 40° giorno precedente la data della votazione**. Se le candidature sono state presentate oltre tale termine, le dichiara non valide escludendole quindi dalla consultazione elettorale.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, oppure il ritardo nella consegna della documentazione nelle mani del segretario causato da sovraffollamento nella sala) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297).

Controllo della dichiarazione di presentazione

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale e negli atti separati, il contrassegno, la descrizione dello stesso e la denominazione della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene dichiarata non valida ed esclusa quindi dalla consultazione elettorale.

La necessità che i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati risponde all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato. In questo senso, ad esempio, è stata ritenuta legittima la decisione di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582).

Esame della candidatura alla carica di sindaco

La Commissione effettua i seguenti controlli:

1) **certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per i candidati alla carica di sindaco i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono esclusi;⁶⁰

2) **dichiarazioni di accettazione della candidatura**

verifica se i candidati alla carica di sindaco hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

I candidati che non hanno presentato la dichiarazione oppure che ne hanno presentata una priva di sottoscrizione o di autenticazione o nella quale manchino le indicazioni previste dalla legge, sono esclusi;⁶¹

3) **dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità**

verifica se i candidati alla carica di sindaco hanno presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012.

La mancanza della dichiarazione sostitutiva comporta l'esclusione del candidato alla carica di sindaco; l'esclusione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla normativa statale.⁶²

Controllo delle dichiarazioni di collegamento

La Commissione verifica la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta la riconsiderazione della lista e, nel caso di collegamento di un candidato sindaco solo con quella lista, anche della candidatura alla carica di sindaco.

Gli stessi effetti si verificano anche quando una dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione.⁶³

Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali

La Commissione controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.⁶⁴

La Commissione elimina i sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune per mancanza del certificato elettorale. Nel caso in cui lo

stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, la Commissione ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima.⁶⁵

La lista viene esclusa se, compiute tali verifiche, risulta presentata da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto dalla legge. La lista inoltre viene esclusa anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto.⁶⁶

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505).

Si consideri, inoltre, che i certificati dei sottoscrittori possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati direttamente alla Commissione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23).

Esame delle candidature alla carica di consigliere comunale

La Commissione effettua i seguenti controlli:

1) **numero dei candidati**

accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Se i candidati sono in numero inferiore ai due terzi, la lista viene esclusa.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi.⁶⁷ Nell'effettuare tale operazione la Commissione dovrà tener conto della necessità di rispettare le quote di genere, così come previsto al successivo punto 7);

2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

verifica se i candidati alla carica di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

I candidati che non hanno presentato tale dichiarazione oppure che ne hanno presentata una priva di sottoscrizione o di autenticazione o nella quale manchino le indicazioni previste dalla legge, vengono cancellati dalla lista.⁶⁸

È opportuno che la Commissione accerti che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione della lista, disponendo gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

3) **dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità**

verifica se i candidati alla carica di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'artico-

lo 10 del decreto legislativo 235/2012.

La mancanza della dichiarazione sostitutiva comporta la cancellazione del candidato dalla lista; la cancellazione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla normativa statale;⁶⁹

4) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono cancellati dalla lista;⁷⁰

Per i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica che sia stato presentato il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, così come previsto dall'articolo 32 della legge regionale 19/2013.

5) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata.⁷¹

6) **rinunce alla candidatura**

la Commissione cancella dalla lista i nomi dei candidati consiglieri che hanno rinunciato alla candidatura con dichiarazione sottoscritta e autenticata presentata nei termini previsti per il deposito delle candidature.

7) **rispetto delle quote di genere**

verifica che nella lista sia rispettata la proporzione di rappresentanza di genere.

In particolare la Commissione verifica che:

- nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti**, nelle liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi;⁷²
- nei comuni con popolazione **superiore a 5.000 abitanti**, nelle liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore ai **due terzi dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.⁷³

Qualora in una lista non risulti rispettata la previsione della rappresentanza di genere, la Commissione riduce la lista stessa cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente alla quota prevista, procedendo dall'ultimo della lista.⁷⁴

Controllo finale delle candidature e dei collegamenti

La Commissione verifica se per effetto delle cancellazioni di singoli candidati alla carica di consigliere comunale disposte ai sensi dei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del paragrafo precedente il numero dei candidati compresi in una lista risulti inferiore al minimo prescritto. In tal caso esclude la lista.⁷⁵

Infine, concluso l'esame delle candidature, la Commissione verifica se per effetto delle eventuali esclusioni disposte sussistano i collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste. A tale proposito va ricordato che **l'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica o di tutte le liste collegate; l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate allo stesso candidato sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.**⁷⁶

Esame dei contrassegni

La Commissione ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e T.A.R. Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463). Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali (T.A.R. Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75).

- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione o se quest'ultima è priva di sottoscrizione o di autenticazione;⁷⁷
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

In caso di ricasazione di un contrassegno, la Commissione invita i delegati a presentare un nuovo contrassegno entro le **ore 12.00 del 37° giorno precedente la data delle elezioni**. Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge la lista viene esclusa.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Decisioni finali

Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione comunica ai delegati di lista le osservazioni e le eventuali modifiche apportate alla lista,⁷⁸ invitandoli a presentare entro le **ore 12.00 del 37° giorno precedente la data delle elezioni** un nuovo contrassegno in luogo di quello ricusato.⁷⁹

La Commissione si riunisce nuovamente – allo scadere del termine di cui sopra – oltre che per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, anche per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, per ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.⁸⁰

La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.⁸¹

La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

Operazioni di sorteggio

Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il **36° giorno precedente la data delle elezioni**, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse.⁸² Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati delle liste ammesse, appositamente convocati.

La Commissione innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Successivamente, qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.⁸³

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

Comunicazione delle decisioni

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, la Commissione trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:⁸⁴

1) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spa-

zi di propaganda elettorale;

- 2) al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.

La Commissione trasmette inoltre al comune:

- 1) l'elenco dei delegati di ciascuna lista;
- 2) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse. Il programma è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

Adempimenti in caso di ballottaggio

Ulteriori collegamenti

I candidati ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, **comprese quelle già collegate al primo turno**.

Le nuove dichiarazioni di collegamento sono presentate, **entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione**, presso la segreteria del comune.⁸⁵

Per le dichiarazioni di collegamento possono essere utilizzati i **modelli** di cui agli **Allegati nn. 8, 9 e 10**.

Scaduto il termine di cui sopra, il segretario comunale comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.⁸⁶

Operazioni della Commissione elettorale circondariale

Nel caso di ulteriori collegamenti, la Commissione verifica innanzitutto la regolarità della nuova documentazione.

Successivamente, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

L'ordine delle liste collegate da riportare sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno. Le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.⁸⁷

Infine, la Commissione comunica le candidature ammesse al ballottaggio e le liste collegate, seguendo il rispettivo ordine risultante dal sorteggio, al sindaco, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e divulgazione dei risultati elettorali.⁸⁸

Le operazioni sopra descritte devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di ballottaggio.⁸⁹

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione di liste e di candidati

Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, disciplina l'impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio.⁹⁰

In applicazione delle nuove disposizioni, i provvedimenti adottati dalle Commissioni elettorali circondariali immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione degli atti impugnati. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Il ricorso contro l'esclusione di una lista o di un candidato deve essere, a pena di decadenza:

- notificato mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, alla Commissione elettorale circondariale, alla Prefettura (si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 e dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali) e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, la Commissione elettorale circondariale rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- depositato presso la segreteria del T.A.R., che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. alla Commissione elettorale circondariale.

Note

- ¹ Articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
- ² Articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ³ Articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ⁴ Articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ⁵ Articolo 9, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale 19/2013.
- ⁶ Articolo 4 della legge regionale 19/2013.
- ⁷ Articolo 9, comma 2, della legge regionale 19/2013, che rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 10, 12 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
- ⁸ Articolo 10 della legge regionale 19/2013. Articoli 60 e 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i militari si veda l'articolo 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".
- ⁹ Articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 19/2013. Questa disposizione, nel caso di dimissioni presentate dal sindaco, va coordinata con quanto previsto dall'articolo 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale dispone che le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- ¹⁰ Articolo 10, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ¹¹ Articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2013.
- ¹² Articolo 10 della legge regionale 19/2013; articolo 63 del decreto legislativo 267/2000; articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- ¹³ Articolo 27, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁴ Articolo 27, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁵ Articolo 27, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁶ Articolo 27, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁷ Articolo 34, comma 1, lettere j) e k), della legge regionale 19/2013.
- ¹⁸ Articolo 34, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁹ Articolo 31 della legge regionale 19/2013.
- ²⁰ Articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ²¹ Articolo 28, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ²² Articolo 27, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ²³ Articolo 27, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ²⁴ Articolo 35, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ²⁵ Articolo 28, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ²⁶ Articolo 28, comma 2, della legge regionale 19/2013. Articolo 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
- ²⁷ Articolo 28, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ²⁸ Articolo 6 della legge regionale 19/2013, il quale rinvia all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

- ²⁹ Articolo 29 della legge regionale 19/2013.
- ³⁰ Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.
- ³¹ Articolo 29, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2013.
- ³² Articolo 29, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ³³ Articolo 29, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ³⁴ Articolo 29, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ³⁵ Articolo 29, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ³⁶ Articolo 29, comma 3, lettera a), della legge regionale 19/2013.
- ³⁷ Articolo 29, comma 3, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ³⁸ Articolo 29, comma 3, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ³⁹ Articolo 87-bis del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁰ Articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ⁴¹ Articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ⁴² Articoli 29, comma 1, lettera f), e 36, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁴³ Articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁴ Articolo 30, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁵ Articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁶ Articolo 32 della legge regionale 19/2013. Articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
- ⁴⁷ Articolo 33, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁸ Articolo 28, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁹ Articolo 33, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁰ Articolo 6 della legge regionale 19/2013, che rinvia all'articolo 5 della legge regionale 28/2007.
- ⁵¹ Articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
- ⁵² Articolo 5, comma 3, della legge regionale 28/2007.
- ⁵³ Articolo 31, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁴ Articolo 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013, introdotto dall'articolo 34 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.
- ⁵⁵ Articolo 31, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁶ Articolo 21 della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁷ Articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
- ⁵⁸ Articolo 34, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁹ Articoli 34 e 35 della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁰ Articolo 34, comma 1, lettera o) della legge regionale 19/2013.
- ⁶¹ Articolo 34, comma 1, lettera o), della legge regionale 19/2013.
- ⁶² Articolo 34, comma 1, lettera p), della legge regionale 19/2013.
- ⁶³ Articolo 34, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013.

- ⁶⁴ Articolo 34, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁵ Articolo 34, comma 1, lettera l), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁶ Articolo 34, comma 1, lettera n), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁷ Articolo 34, comma 1, lettera j), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁸ Articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁹ Articolo 34, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁰ Articolo 34, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ⁷¹ Articolo 34, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013.
- ⁷² Articolo 27, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁷³ Articolo 27, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁴ Articolo 34, comma 1, lettere j) e k), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁵ Articolo 34, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁶ Articolo 34, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁷ Articolo 34, comma 1, lettera q), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁸ Articolo 35, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁹ Articoli 35, comma 1 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁰ Articolo 35, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁸¹ Articolo 35, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁸² Articolo 35, commi 4 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013.
- ⁸³ Articolo 35, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁴ Articolo 36 della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁵ Articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁶ Articolo 38, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁷ Articolo 38, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁸ Articolo 38, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁹ Articolo 38, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁹⁰ Articoli 23, 127 e 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis) (...)

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

*Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; *
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]^{1 †}
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

[†] Numero abrogato dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

¹ La relativa disciplina è ora contenuta nell'art. 1487 del d.lgs. 66/2010:
 "1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
 2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
 3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare."

- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti² delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; *
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.³

*Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3)][†] 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12)⁵ non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, colloca-

† Parola abrogata dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

² La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

³ Nel Friuli Venezia Giulia si veda anche l'art. 10, cc. 1, 2 e 6 della l.r. 19/2013.

⁴ Per la relativa disciplina si veda la nota n. 1.

⁵ Si veda la nota n. 3.

mento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia *

* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

† Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ⁶, [†]

‡ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. [‡]

(Omissis) (...)

ART. 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale ⁷:

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.

⁷ Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; *

* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. †

† Numero modificato dall'art. 2, c. 42 del d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito dalla l. 26.2.2011, n. 10;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ‡

‡ Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata

in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(Omissis) (...)

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(Omissis) (...)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(...)

(Omissis)

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

ART. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri in-

renti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.¹

ART. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati

¹ In Regione Friuli Venezia Giulia le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1 vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di competenza.

di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.²
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare noti-

² In Regione Friuli Venezia Giulia i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di sua competenza.

zie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

ART. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

(Omissis) (...)

ART. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(*Omissis*) (...)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(...)

(Omissis)

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ¹

ART. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ²

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

¹ Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'art. 29-ter, c. 1, d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n. 98.

² Vedi nota n. 1.

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

ART. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ³

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di

³ Vedi nota n. 1.

livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, compresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

ART. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁴

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

⁴ Vedi nota n. 1.

ART. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁵

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

⁵ Vedi nota n. 1.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

(Omissis)

ART. 4

durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(...)

(Omissis)

ART. 6

autenticazioni

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

(...)

(Omissis)

ART. 8

elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996.

ART. 9

requisiti della candidatura

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
 - a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
 - b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
 - c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
 - d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

ART. 10

ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)

1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.

6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.

CAPO II

SISTEMA ELETTORALE

ART. 11

collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

ART. 12

espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore,

nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

(Omissis) (...)

CAPO III PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 27

dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

ART. 28

sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
 - a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione

- superiore ai 100.000 abitanti;
- b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
 - c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
 - f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
 - h) non inferiore a 10 e non superiore a 20 nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

ART. 29

documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
- a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine

improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

- b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
- d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
- e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
- f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
- g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.

2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:

- a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
- b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
- c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
- d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

- a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
- b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

ART. 30

contrassegno delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:
 - a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
 - b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
 - c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.

ART. 31

deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del

trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.

2. La segreteria del comune:
 - a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
 - b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
 - c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circoscrizionale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.

ART. 32

presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 197/1996, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
 - a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
 - b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

ART. 33

rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).

ART. 34

esame delle candidature ed esclusioni

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
 - a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
 - b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
 - c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
 - d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
 - e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
 - f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
 - g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
 - h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
 - i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
 - j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
 - k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;

- l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
 - m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
 - n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
 - o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
 - p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
 - q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.

ART. 35

decisioni finali e operazioni di sorteggio

1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.

3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

ART. 36

adempimenti successivi all'esame delle candidature

1. Compite le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
 - a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
 - b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
 - a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
 - b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

ART. 37

stampa delle schede di votazione

1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con

i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

ART. 38

operazioni di sorteggio e stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione

1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, il segretario del comune comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.

2. La Commissione elettorale circondariale, verificata la regolarità delle nuove dichiarazioni di collegamento presentate, effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio. L'ordine delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.

3. Compite le operazioni di sorteggio, la Commissione elettorale circondariale trasmette il relativo verbale:

- a) al comune, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
- b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione e dei risultati elettorali.

4. Le operazioni previste dal presente articolo devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di ballottaggio.

(Omissis) (...)

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 E DISPOSIZIONI

FINALI

(Omissis) (...)

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 104

contemporaneità di elezioni

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:

- a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;
- b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
- c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.

2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall'articolo 59 della legge regionale 28/2007.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2014 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni. *

* Comma aggiunto dall'art. 34, c. 1, della l.r. 14.2.2014, n. 2

(...)

(Omissis)

Allegato B

Prospetto per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere

COMUNI FINO A 3.000 ABITANTI		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
12	12	8
CANDIDATI STESSO GENERE		
<small>(3/4 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50) articolo 27, comma 4, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19</small>		
candidati lista	candidati stesso genere (3/4)	candidati altro genere (1/4)
12	9	3
11	8	3
10	8	2
9	7	2
8	6	2
COMUNI DA 3.001 A 5.000 ABITANTI		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
16	16	11
CANDIDATI STESSO GENERE		
<small>(3/4 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50) articolo 27, comma 4, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19</small>		
candidati lista	candidati stesso genere (3/4)	candidati altro genere (1/4)
16	12	4
15	11	4
14	11	3
13	10	3
12	9	3
11	8	3

COMUNI DA 5.001 A 10.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
16	16	11

CANDIDATI STESSO GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati stesso genere (2/3)	candidati altro genere (1/3)
16	11	5
15	10	5
14	9	5
13	9	4
12	8	4
11	7	4

COMUNI DA 10.001 A 15.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
20	20	13

CANDIDATI STESSO GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati stesso genere (2/3)	candidati altro genere (1/3)
20	13	7
19	13	6
18	12	6
17	11	6
16	11	5
15	10	5
14	9	5
13	9	4

COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
24	24	16

CANDIDATI STESSO GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati stesso genere (2/3)	candidati altro genere (1/3)
24	16	8
23	15	8
22	15	7
21	14	7
20	13	7
19	13	6
18	12	6
17	11	6
16	11	5

Allegato C

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

Avvertenza: questo elenco può essere utilizzato come lista di controllo dei documenti raccolti prima del deposito delle candidature presso la segreteria del comune.

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature (*Modello n. 1* ed eventuale/i *Modelli n. 1-bis* nel caso in cui non sia possibile raccogliere le firme necessarie nel solo *Modello n. 1*) contenente:
 - a) la riproduzione e la descrizione del contrassegno della lista;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - f) l'indicazione dei delegati della lista;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione** (*Modello n. 2*), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentiti;
 - c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune e di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
 - d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - e) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
4. **dichiarazioni** (*Modello n. 3*), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non avere accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
 - c) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - d) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune;

5. **dichiarazioni** (*Modello n. 3-bis*) firmate, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
6. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
7. **dichiarazione** (*Modello n. 4*), firmata ed autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
8. **contrassegno** della lista;
9. eventuale **dichiarazione** (*Modello n. 5*) attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici ed eventuale attestazione o atto di incarico;
10. **programma amministrativo**.

Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione** (*Modello n. 8*), firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio relativa ad ulteriori collegamenti;
2. **dichiarazione** (*Modello n. 9*), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (*Modello n. 10*), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa all'accettazione dell'ulteriore collegamento dichiarato dal candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio.

Allegato D

Modelli

- | | |
|------------------|--|
| 1 | Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
<i>Atto principale</i> |
| 1 - b i s | Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
<i>Atto separato</i> |
| 2 | Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco |
| 3 | Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale |
| 3 - b i s | Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità |
| 4 | Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco |
| 5 | Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici
Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali |
| 6 | Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature |
| 7 | Modello di designazione dei rappresentanti di lista |
| 8 | Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio |
| 9 | Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio |
| 1 0 | Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio |

Allegato 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto principale*



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di,

dichiarano di presentare

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di,

che avrà luogo il, quale candidato alla carica di sindaco il sig.

..... nato a il

nonché una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

La lista è denominata ed è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

¹ Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1

pagina 2 di 4

Il delegato effettivo della lista è il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail),
 Il delegato supplente della lista è il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) –
 I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della
 sottoscrizione è/sono

.....¹, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento,
 saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò
 strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale
 l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d. lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di
 candidatura.²

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o della lista oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 106 del d.P.R. 361/1957).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista denominata

....., sottoscritta da numero elettori, come risulta dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 19/2013.

La dichiarazione è corredata dai seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:
.....;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità;
- e) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- f) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- g) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- h) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con atto autenticato – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, ed eventuale attestazione e/o atto di incarico; ¹
- i) programma amministrativo;

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig.
domiciliato in
(telefono e-mail).

....., il 20..... ²

.....
Firma del depositante

¹ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (art. 30, comma 3, della legge regionale 19/2013).

² Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

Allegato 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto separato*



ELENCO n. dei sottoscrittori della lista denominata
 e contraddistinta dal seguente contrassegno:

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
 che avrà luogo il

La lista è collegata con il candidato alla carica di sindaco sig.
 nato a il
 ed è composta da numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

¹ Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....¹, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d. lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.²

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o della lista oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 106 del d.P.R. 361/1957).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto nato a
il dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
..... per l'elezione che avrà luogo il.....

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e seguente/i lista/e denominata/e:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune non interessato alle elezioni e di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni.

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
da me identificato¹.

....., il 20.....



.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista denominata
 per l'elezione del consiglio comunale del Comune di
 che avrà luogo il

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni, di non aver accettato la candidatura in altri comuni, oltre che in quello di¹, di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni e di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
 da me identificato².

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un altro comune e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 3-bis

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

Il sottoscritto, nato a il,
candidato alla carica di sindaco, consigliere comunale [barrare l'opzione che interessa] per l'elezione
che avrà luogo il nel Comune di,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 come
cause di incandidabilità nelle elezioni comunali.

....., il 20

.....
Firma ¹

¹ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non richiede alcuna autenticazione e non è necessaria la presentazione della copia di un documento di identità.

Allegato 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
 il e domiciliato a,
 e Il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
 il e domiciliato a,
 delegati della lista denominata

dichiara/dichiarano che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di,
 che avrà luogo il, la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.
 nato a il

.....

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 da me identificati ¹.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto
nato a il

in qualità di:

a) presidente nazionale, segretario nazionale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico

oppure

b) presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico, munito di attestazione ¹ da parte del presidente/segretario nazionale

oppure

c) soggetto incaricato ¹ dal presidente nazionale, segretario nazionale, presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico,

dichiara

che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
..... che avrà luogo il.....
la lista denominata e contraddistinta dal seguente contrassegno:

è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
da me identificato ².



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

....., il 20.....

¹ Allegare alla presente dichiarazione l'attestazione o l'atto di conferimento dell'incarico.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 6

Pagina 1 di 1

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

N. di deposito

Comune di

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore dal signor, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale denominata

e della collegata candidatura alla carica di sindaco del sig.
La dichiarazione contiene l'indicazione di un delegato di lista effettivo e di uno supplente.

Con la dichiarazione sono stati depositati i seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:
- c) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero dichiarazioni sostitutive del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità;
- e) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata e autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico denominato ¹ Con la dichiarazione sono stati anche presentati i documenti idonei a dimostrare la qualifica del dichiarante; ²
- h) programma amministrativo.

....., il 20

.....
Firma

¹ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

² Tali documenti sono: l'attestazione del presidente o segretario nazionale del partito (quando la dichiarazione è sottoscritta dal presidente o segretario regionale o provinciale); l'atto di incarico (quando la dichiarazione è sottoscritta da rappresentanti del partito appositamente incaricati).

Allegato 7

pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti di lista

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a

il e domiciliato a

e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a

il e domiciliato a

delegati della lista denominata

in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

che avrà luogo il, designa/designano quali rappresentanti della lista presso la Sezione elettorale n. :

il sig. (rappresentante effettivo), nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail),

e il sig. (rappresentante supplente), nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail).

.....
.....
Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

.....

da me identificati ¹.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 8

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto nato a
 il dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di che avrà luogo il....., la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e lista/e denominata/e:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con le quali non era stato dichiarato il collegamento in occasione del primo turno.

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
 da me identificato¹.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 9

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
il e domiciliato a,
e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
il e domiciliato a,
delegati della lista denominata,
dichiara/dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune
di che avrà luogo il.....,
la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.
nato a il

.....
.....

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
sottoscritto, con qualifica di,
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
da me identificati ¹.

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a

il e domiciliato a

e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a

il e domiciliato a

delegati della lista denominata

già collegata al primo turno con il candidato alla carica di sindaco sig.

dichiara/dichiarano di accettare, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di

che avrà luogo il

l'ulteriore collegamento tra il candidato sindaco e la/e lista/e denominata/e:

1)

2)

3)

4)

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

da me identificati ¹.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Lined writing area with 20 horizontal lines.